

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE

Art.1 - Finalità

Finalità dell'iniziativa di cui al presente regolamento è quella di promuovere lo sviluppo e la conservazione del tessuto commerciale e artigianale nel territorio del Comune di Radicofani, nonché di tutelare le attività artistiche e tradizionali del territorio. Nello specifico l'iniziativa è volta a tutelare l'interesse pubblico di mantenere e sviluppare le attività commerciali e di servizi nei centri storici del capoluogo e della frazione e di mantenere e migliorare l'offerta fornita alla collettività dagli esercizi di vicinato e dalle attività artigianali non inserite nelle grandi e medie strutture di vendita.

ART. 2 Oggetto

1. Sono ammesse a contributo le spese per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti, nonché le spese in riferimento alle tipologie di investimento (contributi in conto investimento). Sono inoltre ammesse a contributo le spese finalizzate alla creazione di nuove imprese.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese:

- a) Acquisto di attrezzature, arredi e beni strumentali strettamente finalizzate allo svolgimento dell'attività;
- b) Costruzione di nuovi impianti, ampliamento, ammodernamento ed adeguamento degli impianti e delle attrezzature alle normative vigenti;
- c) Spese di ristrutturazione degli immobili ad uso aziendale siano essi in proprietà o in locazione esclusivamente per opere strettamente finalizzate allo svolgimento dell'attività;
- d) Introduzione o miglioramento di tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi;
- e) Introduzione o miglioramento di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici e la riduzione dell'impatto ambientale;
- f) Introduzione o miglioramento di tecnologie legate all'innovazione logistica e/o tecnologica delle strutture;
- g) interventi finalizzati all'insediamento di nuove imprese commerciali ed artigianali.

3. Non sono ammesse a finanziamento le spese di ordinaria manutenzione.

Art. 3 - Entità del fondo

1. L'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione stanziava annualmente risorse per la concessione di contributi previsti dal presente regolamento.

2. L'erogazione dei contributi avverrà previa approvazione e pubblicazione annualmente di apposito bando da parte del responsabile del servizio competente, previo indirizzi da parte della Giunta Comunale.

3. I contributi saranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse stanziate e previste in bilancio.

Art. 4 – Beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e dei pubblici esercizi che hanno o avranno sede operativa nel Centro abitato di Radicofani e nella frazione di Contignano.

2. Sono esclusi dal beneficio le sale giochi ove siano presenti dispositivi di giochi d'azzardo.

3. I beneficiari del contributo sono gli esercenti di attività commerciali, i gestori di pubblici esercizi, gli operatori di servizi ed artigiani con sede operativa nel Comune di Radicofani, avente configurazione giuridica di ditta individuale, di società di persone, o di società a responsabilità limitata, ovvero di società cooperativa, e che siano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e non abbiano in corso procedimenti di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Art. 5 – Requisiti per l'accesso ai finanziamenti

1. I contributi previsti dal presente regolamento sono destinati ad attività d'impresa che risultino regolarmente iscritte al registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio e i soggetti richiedenti devono, in ogni caso essere titolari di Partita Iva.

2. Per le nuove attività non ancora in possesso di Partita IVA o non ancora iscritte al registro Imprese presso la camera di Commercio tale requisito è sufficiente sia posseduto entro 4 mesi dalla presentazione dell'istanza, pena la non erogazione del contributo, se concesso.

3. Per accedere al contributo è necessario, altresì, soddisfare i seguenti requisiti:

a) La sede operativa o l'unità locale all'interno della quale si intende collocare l'investimento oggetto del contributo ubicata nel territorio comunale;

b) Il soggetto richiedente deve avere una regolare posizione tributaria nei confronti del Comune;

c) Il soggetto richiedente deve svolgere regolare attività e non avere in corso alcuna procedura concorsuale o di concordato preventivo;

4. Ogni impresa può presentare al Comune per la stessa attività una sola istanza di ammissione a contributo.

5. Non potranno ottenere il contributo quelle imprese che hanno ottenuto benefici economici dal Comune nei dodici mesi precedenti

Art. 6 – Entità del contributo

1. Il contributo comunale, consiste in una somma di denaro e viene concesso a valere su fondi in conto capitale all'imprenditore.

2. L'entità del contributo riconoscibile è pari al 80% dell'ammontare delle spese finanziabili ammesse al netto dell'Iva. Il contributo massimo erogabile, compatibilmente con la disponibilità del fondo, non potrà comunque essere superiore a € 500,00, per soggetto beneficiario. I contributi saranno concessi per annualità fino all'esaurimento della disponibilità di bilancio

Art. 7 - Istanza dei soggetti interessati

1. La domanda di ammissione al contributo dovrà essere effettuata esclusivamente con il modello allegato al bando di cui all'art. 3, e dovrà essere corredata da una documentazione di carattere amministrativo, contabile - fiscale e progettuale, consistente nei seguenti atti:

a) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) di tutti i soci e del titolare

dell'impresa individuale unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, di ciascuno di essi, redatte secondo lo schema approvato dal Comune;

b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero per le nuove imprese commerciali copia della segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato/autorizzazione commercio in sede fissa;

c) Relazione tecnico-economica illustrativa relativa sia all'impresa che all'iniziativa per la quale si chiede il contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente l'elenco delle spese per gli investimenti ammessi a finanziamento. Tutte le spese dovranno essere indicate al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio.

2 La domanda di ammissione deve essere presentata, direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Radicofani o inoltrata tramite posta elettronica certificata alla Pec del Comune di Radicofani, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del bando pubblico e fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di contribuzione.

3 In sede di prima applicazione potranno essere finanziati anche gli interventi realizzati nel 2016 che abbiano le caratteristiche di cui al presente regolamento.

Art. 8 – Ammissione all'assegnazione dei contributi

1. Sono finanziabili gli interventi rientranti nelle tipologie indicate all'art. 2 realizzati nell'anno per il quale sono stanziati le apposite risorse.

2. Il contributo è concesso fino ad esaurimento del fondo appositamente stanziato.

3. L'ammissione all'assegnazione del contributo economico comunale avviene in relazione all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 9 - Concessione dei contributi

1. La comunicazione di ammissione al contributo viene effettuata nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. La liquidazione del contributo è subordinata alla comunicazione, da presentare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notificazione del contributo, di avvenuta realizzazione dell'intervento da parte dei soggetti interessati e per le nuove imprese occorre altresì la dimostrazione dell'avvio dell'attività.

3. Il contributo viene liquidato nel termine di giorni 60 dalla data di presentazione della documentazione di cui all'art. 10 completa in tutte le sue parti.

Art. 10 - Liquidazione dei contributi

1. I contributi nominalmente assegnati alle imprese vengono liquidati dopo la realizzazione dell'intervento e l'apertura dell'impresa (per le nuove attività) che deve avvenire nel termine perentorio di giorni 180 dalla data di comunicazione del beneficio.

2. Ai fini della liquidazione dei contributi concessi, l'impresa dovrà trasmettere la seguente documentazione in originale o copia conforme all'originale:

a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) con la quale il legale rappresentante attesta:

- per le nuove imprese che l'attività è stata avviata allegando altresì il certificato di iscrizione come impresa attiva della Camera di Commercio;

- che l'impresa è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

- che l'impresa applica nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi

nazionali sottoscritti dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza, nonché di ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;

- che la ditta è in attività, non è in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione;

- che non sono in corso procedimenti di cui al d.lgs. 159/2011;

b) Rendiconto contabile redatto secondo le seguenti modalità:

- il rendiconto contabile, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, è articolato secondo le voci di spesa previste nella relazione iniziale, e riporta attestazione che le spese riguardano effettivamente ed unicamente quelle contenute nella relazione sull'iniziativa e sull'attività di impresa presentata all'atto delle domanda e che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari;

- fatture dei beni acquisiti debitamente quietanzate o con atto liberatorio delle medesime rilasciato dal venditore;

Art. 11 - Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione